



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 5.1.2023  
COM(2023) 6 final

2023/0004 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina che aggiorna l'allegato XLIV dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina in riferimento alla prevista adozione della decisione relativa all'aggiornamento dell'allegato XLIV dell'accordo di associazione UE-Ucraina.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo di associazione UE-Ucraina**

L'accordo di associazione UE-Ucraina è stato applicato in via provvisoria dal 1° novembre 2014 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2017. Il preambolo dell'accordo riconosce il desiderio delle parti di far progredire il processo di riforma e ravvicinamento dell'Ucraina e di contribuire così alla graduale integrazione economica, all'approfondimento dell'associazione politica e alla realizzazione dell'integrazione economica mediante un ampio ravvicinamento normativo.

#### **2.2. Il Consiglio di associazione UE-Ucraina**

Ai sensi dell'articolo 463, paragrafi 1 e 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. In particolare, può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le parti ritengono pertinenti.

#### **2.3. L'atto previsto del Consiglio di associazione UE-Ucraina**

Nella sua ottava sessione o successivamente mediante procedura scritta, il Consiglio di associazione UE-Ucraina sarà chiamato ad adottare una decisione riguardo all'aggiornamento dell'allegato XLIV dell'accordo di associazione (di seguito "l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è consentire all'Ucraina di allinearsi alla più recente legislazione dell'UE nel settore della cooperazione finanziaria e delle disposizioni antifrode.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 463, paragrafo 1, dell'accordo, il quale così recita: "ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere le decisioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune, se necessario anche con interventi a livello degli organi specifici istituiti in forza dell'accordo, per attuarle."

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

L'accordo di associazione UE-Ucraina contiene disposizioni sulla cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode. Conformemente all'articolo 459, paragrafo 1, dell'accordo, le parti attuano l'assistenza secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'UE e dell'Ucraina, secondo quanto enunciato nell'allegato XLIII dell'accordo. Le parti adottano misure efficaci per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illegale, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo. Inoltre, ai sensi dell'articolo 459, paragrafo 2, dell'accordo, l'Ucraina procede anche al graduale ravvicinamento della sua legislazione conformemente alle disposizioni di cui

all'allegato XLIV del presente accordo. L'*acquis* dell'UE in questo settore ha avuto un'evoluzione dopo la conclusione dei negoziati sull'accordo. Al fine di tener conto di tale evoluzione, occorre pertanto aggiornare l'allegato XLIV dell'accordo.

L'allegato XLIV aggiornato dovrebbe consentire all'Ucraina di allinearsi alla più recente legislazione dell'UE nel settore della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Gli aggiornamenti proposti sono limitati a quanto strettamente necessario per aiutare l'Ucraina a conseguire l'obiettivo del ravvicinamento della legislazione interna all'*acquis* dell'UE. Si limitano a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, come concordato con l'Ucraina.

La presente proposta è pienamente coerente con la politica del partenariato orientale dell'UE in generale e nei confronti dell'Ucraina in particolare.

È inoltre coerente con la politica di vicinato dell'UE e la relativa politica di assistenza nei confronti dell'Ucraina e di altri paesi del vicinato.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*".<sup>1</sup>

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il Consiglio di associazione UE-Ucraina è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di associazione UE-Ucraina. L'atto che il Consiglio di associazione UE-Ucraina è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 463, paragrafo 1, dell'accordo di associazione UE-Ucraina.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia

---

<sup>1</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 83, paragrafo 2, TFUE.

#### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 83, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

#### **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

L'atto del Consiglio di associazione UE-Ucraina apporterà modifiche all'allegato XLIV e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina che aggiorna l'allegato XLIV dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("accordo"), è stato firmato il 21 marzo e il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2017.
- (2) Il preambolo dell'accordo riconosce il desiderio delle parti di far progredire il processo di riforma e ravvicinamento dell'Ucraina e di contribuire così alla graduale integrazione economica, all'approfondimento dell'associazione politica e alla realizzazione dell'integrazione economica mediante un ampio ravvicinamento normativo.
- (3) L'articolo 1 dell'accordo prevede l'obiettivo di sostenere gli sforzi dell'Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante mediante, tra l'altro, il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione.
- (4) Ai sensi dell'articolo 459, paragrafo 1, dell'accordo, le Parti attuano l'assistenza secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'UE e dell'Ucraina, secondo quanto enunciato nell'allegato XLIII dell'accordo, e adottano misure effettive per prevenire e combattere la frode, la corruzione e le altre attività illegali, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo.
- (5) Ai sensi dell'articolo 459, paragrafo 2, dell'accordo, l'Ucraina procede anche al graduale ravvicinamento della sua legislazione conformemente alle disposizioni di cui all'allegato XLIV del presente accordo.
- (6) L'articolo 474 dell'accordo prevede l'impegno generale dell'Ucraina a procedere al graduale ravvicinamento della sua legislazione al diritto dell'UE, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'UE e dell'Ucraina nel contesto dell'assistenza finanziaria fornita attraverso i pertinenti meccanismi e strumenti di finanziamento dell'UE al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, tenendo conto delle esigenze, delle capacità settoriali e dei progressi dell'Ucraina in materia di riforme.

- (7) Ai sensi dell'articolo 463, paragrafi 1 e 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. In particolare, può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le parti ritengono pertinenti.
- (8) Dal completamento dei negoziati relativi all'accordo, l'*acquis* dell'UE relativo alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, le cui disposizioni sono state integrate nell'allegato XLIV, è stato sostituito dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017; pertanto sono cambiati anche gli impegni dell'Ucraina previsti dall'attuazione dell'accordo. Al fine di tener conto di tali modifiche, occorre pertanto aggiornare l'allegato XLIV dell'accordo.
- (9) Il Consiglio di associazione deve pertanto modificare l'allegato XLIV dell'accordo e adeguare il termine di attuazione per tenere conto delle nuove modifiche.
- (10) Nella sua ottava sessione del 5 settembre 2022 o successivamente mediante procedura scritta, il Consiglio di associazione UE-Ucraina sarà chiamato ad adottare una decisione riguardo all'aggiornamento dell'allegato XLIV.
- (11) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ottava sessione del Consiglio di associazione UE-Ucraina è la seguente:

l'allegato XLIV dell'accordo è sostituito dall'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*